



Al Presidente del Consiglio

Ferrara 26 Aprile 2017

P.G. 47465/2017

Movimento5Stelle
Gruppo Consiliare

OGGETTO: Mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Dott.ssa Caterina Ferri.

Visti:

- Gli artt.77,78 del D.Lgs. 267/2000;
- Gli artt. 20,21,26 , dello Statuto del Comune di Ferrara

Considerata:

la gravissima pronuncia della Corte dei Conti n. 122/2017 con cui è stata definitivamente condannata al pagamento per danno erariale di euro 53.000 la dott.ssa Zappaterra nonché gli assessori allora firmatari della delibera n. 227 del 9 luglio 2009, che resero beneficiaria di emolumenti superiori al suo ruolo Marcella Paltrinieri, portavoce della Zappaterra; considerato che tra questi assessori troviamo l'attuale assessore all'ambiente del Comune di Ferrara, dott.ssa Ferri, già condannata in primo grado dalla Corte dei Conti regionale ad un risarcimento all'erario di euro 11.367;

Valutato che:

trattasi di illecito particolarmente odioso in quanto tradisce in radice la fiducia della cittadinanza, destinando risorse pubbliche al fine di garantirsi consensi e relazioni per un tornaconto personale, sottraendole invece alle legittime e stringenti esigenze della popolazione. Già in primo grado la Procura della Corte regionale aveva quantificato un danno erariale pari a 226.070,90, una cifra astronomica per l'economia della provincia ed

aveva definito tale comportamento: *“sintomatico di un atteggiamento del tutto distante dal canone costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di responsabilità dei pubblici dipendenti (che devono svolgere l’incarico con “correttezza, trasparenza, diligenza, imparzialità, competenza, sempre all’esclusivo servizio dell’interesse pubblico”)*”.

La nomina della portavoce di fiducia da parte della Zappaterra a Capo di Gabinetto si è associata ad un “trattamento retributivo eccessivo e ingiustificato”; addirittura la Zappaterra “non recepì CON NEGLIGENZA la contrarietà alla legge”. Ancor peggio definito il comportamento degli assessori firmatari del provvedimento (tra cui l’attuale assessore Ferri): “prona acquiescenza”, caratteristica decisamente pericolosa per un amministratore pubblico. Trattasi di un abuso della pubblica funzione che causa, qualora ce ne fosse bisogno, un deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’istituzione pubblica, che viene percepita, grazie ai comportamenti illeciti di cui si sono resi causa i soggetti citati, come non affidabile, finita nelle mani di amministratori dediti a perseguire soltanto illeciti interessi particolari. Del tutto trascurati da tale amministrazione gli interessi collettivi a favore degli interessi personali, del tutto trascurato l’interesse (da reputarsi invece PRIMARIO) al buon andamento della funzione amministrativa e alla sua gestione efficace, efficiente ed ECONOMICA, così come previsto dalla nostra Carta Costituzionale.

Questa condanna causa oltre che un danno economico all’ente (e quindi alla popolazione residente), un DANNO ALL’IMMAGINE delle Istituzioni stesse.

Riteniamo che:

i soggetti che professano una “prona acquiescenza”, che non sono in grado di valutare esattamente la legalità dei loro atti (o, peggio ancora, negligenza se ne disinteressano) NON POSSANO E NON DEBBANO continuare a sedere in posti destinati ad amministratori pubblici, in quanto traditori dei principi fondamentali del loro mandato.


Tutto ciò premesso

i sottoscritti Consiglieri comunali, consapevoli della responsabilità assunta nel 2014 a seguito delle elezioni amministrative nei confronti di tutti i cittadini ferraresi e dei doveri derivanti dal proprio mandato,

CHIEDONO

la convocazione del Consiglio Comunale onde procedere alla votazione per appello nominale della su estesa mozione di sfiducia, a norma dell’art. 26 dello Statuto Comunale di Ferrara ed art. 63 D.lgs. 267/00 che formalmente presentano.

I Consiglieri
Ilaria Morghen M5S
Alessandro Balboni M5S
Claudio Fochi M5S
Sergio Simeone M5S
Alessandro Bazzocchi M5S



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.	Angelo Canale	Presidente
Dott.	Antonio Galeota	Consigliere relatore
Dott.ssa	Giuseppa Maneggio	Consigliere
Dott.ssa	Giuseppina Maio	Consigliere
Dott.	Giovanni Comite	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sugli appelli iscritti ai seguenti numeri del registro di segreteria:

47970 (appello principale), proposto dalla signora ZAPPATERRA MARCELLA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Mastragostino, Cristiana Carpani e Adriano Giuffré, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via dei Gracchi n. 39;

48040, proposto dai signori MASSIMILIANO FIORILLO, GIORGIO BELLINI, DAVIDE BELLOTTI, CATERINA FERRI, DAVIDE NARDINI e TONINO ZANNI, rappresentati e difesi dall'avv. Federico Gualandi, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del dr Placidi, via Cosseria n. 2;

48150 e 48153, proposti dalla signora MARIA GRAZIA ADORNI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Ursoleo e Maria Stefania Masini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;

48388, proposto dal signor ANGELO NARDELLA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Costantino e Anna Chiozza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via dei Savorelli n. 11;

48276, proposto dal Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale Emilia Romagna di questa Corte, Piazza VIII agosto n. 26, Bologna,

avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna n. 92/14/R, depositata l'8 maggio 2014 e notificata il 20.5.2014

esaminati i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del giorno 25 novembre 2016, con l'assistenza del segretario, sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, Cons. Antonio Galeota, gli avv.ti Cristiana Carpani, Federico Gualandi, Cristina Ursoleo e Anna Chiozza nonché il P.G. nella persona del VPG Carmela de Gennaro;

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Sezione ha condannato i signori Marcella Zappaterra, Adorni Maria Grazia, Bellini Giorgio, Bellotti Davide, Ferri Caterina, Fiorillo Massimiliano, Nardini Davide, Zanni Tonino, e Nardella Angelo al pagamento in favore della Provincia di Ferrara della somma complessiva di euro 89.752,00, ripartita tra i convenuti come segue: signora Marcella Zappaterra, euro 17.050,00; signori Bellini Giorgio, Bellotti Davide, Ferri Caterina, Fiorillo Massimiliano, Nardini Davide, Zanni Tonino, euro 11.367,00 ciascuno; signora Maria Grazia Adorni, euro 3.550,00; signor

Angelo Nardella, euro 950,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio in relazione alla vicenda che segue.

Con rituale atto di citazione, il locale Ufficio requirente conveniva in giudizio gli odierni appellanti (e appellati incidentali), per sentirli condannare al risarcimento per il danno patrimoniale pari a complessivi euro 226.070,99, ovvero alla diversa somma che la Sezione avesse ritenuto di giustizia, ripartiti nelle due seguenti voci di danno:

a) la prima relativa al trattamento economico fondamentale di cui al contratto di lavoro per la cat. "C" del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il 1999, pari a complessivi 84.813,07 euro, attribuito, con provvedimento del Presidente della Provincia Zappaterra, prot. n. 55575 del 6/7/2009, alla signora Manuela Paltrinieri per svolgimento dell'incarico di Capo di gabinetto del Presidente della Provincia;

b) la seconda, relativa all'emolumento unico onnicomprensivo, pari a complessivi 141.257,92 euro, riconosciuto, con provvedimento della Giunta provinciale in data 9/07/2009, con deliberazione n. 227 (prot. n. 55821/2009), alla medesima signora Manuela Paltrinieri.

Riteneva la Procura che dette somme dovessero essere così imputate:

A) quanto alla voce sub a) (trattamento economico fondamentale):

- alla Presidente della Provincia signora Zappaterra Marcella, quale soggetto adottante il provvedimento attributivo della posizione e delle funzioni di capo di gabinetto in cat. C, nella misura complessiva del 90%, in considerazione della autonomia nella attribuzione di detto incarico, non corredato da parere alcuno;

- alla dirigente delle risorse umane signora Adorni Maria Grazia, quale firmataria del contratto individuale di lavoro, nella misura pari al 10% del totale;

B) quanto alla voce sub b) (emolumento unico):

- alla Presidente della Provincia signora Zappaterra Marcella, nella qualità di Presidente e componente della Giunta che aveva deliberato la concessione del trattamento economico accessorio "sostitutivo", nella misura del 40% dell'intero importo; ciò in considerazione della sua qualità di organo di vertice politico investito ex T.U.E.L. di particolari responsabilità oltre che soggetto della giunta competente in materia di personale e proponente la delibera;

- agli Assessori che, nella qualità di membri della giunta del 9/7/2009, con il loro voto favorevole determinavano la causazione del danno relativo alla citata indennità ad personam, nella misura pari al 40% del totale, essendo tale attribuzione una competenza specifica della giunta, nelle persone dei signori Fiorillo Massimiliano, Bellini Giorgio, Bellotti Davide, Ferri Caterina, Nardini Davide, Zanni Tonino;

- alla dirigente delle risorse umane signora Adorni Maria Grazia, quale organo remittente - in tale frangente - il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del TUEL, nella misura pari al 10% del totale in virtù delle sue cognizioni tecniche di organo deputato alla gestione del personale e delle connesse responsabilità;

- al segretario generale signor Nardella Angelo, nella sua qualità di garante della conformità dell'azione amministrativa alla legge ex art. 97 del citato T.U.E.L., spiegata nella seduta di Giunta per cui è questione, nella misura pari al 10% del totale.

Rilevava il P.R. che, riguardo agli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico, quale il capo di gabinetto, l'art. 90 del T.U.E.L. ha riconosciuto espressamente anche alle Amministrazioni locali (al pari delle amministrazioni statali: v. art. 14, comma 2 del T.U.P.I.) la possibilità di costituirli, previa previsione regolamentare.

Quanto alla prima voce di danno, riteneva la Procura palese, sotto il profilo logico, l'incoerenza e l'irrazionalità della scelta di attribuire a soggetto in possesso del

solo diploma di perito tecnico commerciale, funzioni apicali di capo-responsabile di un'unità organizzativa istituita al vertice dello staff della Presidente della Provincia (denominata "ufficio di Gabinetto del Presidente"). Esaminando poi le disposizioni relative all'inquadramento e alle categorie professionali del personale degli enti locali, e la declaratoria delle categorie C e D di cui all'allegato "A" al CCNL del 31/03/1999, la P.R. desumeva la più completa disarmonia tra i contenuti professionali dell'assunzione dei cui esiti erariali si è chiamati a decidere e la categoria C di inquadramento, con le relative mansioni e i connessi profili professionali, quando per la dirigenza era prevista la laurea e la posizione in categoria D. In questa prospettiva, secondo la Procura, conseguiva la nullità dell'atto presidenziale di conferimento dell'incarico in parola, per difetto assoluto di attribuzione, in quanto contrario alle disposizioni del richiamato ordinamento professionale, stante l'inquadramento in categoria C e l'attribuzione di una indennità – a titolo di emolumento unico – non solo del tutto svincolata da qualsivoglia parametro contrattuale, ma addirittura superiore all'indennità di posizione dei dirigenti, creando, perciò, un modello di "dirigenza" del tutto originale che sfuggiva non solo a ogni regola contrattuale relativa all'inquadramento professionale ma anche al trattamento economico ed all'assetto organizzativo interno, e ciò in contrasto con il menzionato art. 90 del T.U.E.L., chiarissimo sul punto.

Quanto alla seconda posta di danno (pari ad € 141.257,92) essa era stata determinata in misura superiore a quella consentita dal C.C.N.L., anche con riguardo a quella attribuibile a soggetti in posizione di dirigenti.

La Sezione accoglieva solo in parte la domanda attorea.

Quanto alla contestazione relativa alla carenza del titolo di studio in possesso del capo al capo di gabinetto, rilevava la Sezione che tale titolo non si evinceva in modo esplicito dalla normativa richiamata (art. 90, d.lgs. n. 267 del 2000) e neppure dal

regolamento di organizzazione della Provincia di Ferrara vigente razione temporis; in tal guisa veniva a cadere la allegata censura di irrazionalità e, di conseguenza, l'imputazione relativa alla prima posta di danno.

Quanto alla seconda posta di danno, dall'esame della documentazione in atti, risultava che il salario accessorio medio dei livelli, disciplinato dal CCNL del comparto Regioni ed enti locali, era significativamente inferiore a quello in concreto corrisposto al Capo di Gabinetto; sussisteva dunque nella specie un danno erariale pari alla differenza tra il quantum riconosciuto dalla Giunta provinciale alla signora Paltrinieri (141.257,92 euro) e la somma della retribuzione a titolo di salario accessorio base di area C1 attribuibile al personale più elevato in grado nell'ambito dei livelli (43.960,23) ricavabile per tabulas dalle tabelle di determinazione di detto salario accessorio nei diversi esercizi in cui la signora Paltrinieri prestò servizio presso il gabinetto del Presidente della Provincia, danno che era dunque quantificabile nell'importo di euro 97.277,69.

Tuttavia, ai fini della determinazione del danno da porre a carico dei convenuti andava valutato che – in considerazione del maggior apporto lavorativo, quanto meno di ordine temporale, ragionevolmente connesso allo svolgimento delle funzioni di Capo di gabinetto – l'emolumento unico potesse legittimamente ritenersi incrementabile di un quid pluris, aggiungendo al predetto importo di euro 43.960,23 una quota percentuale approssimativamente pari al 30 per cento in più della sola voce "lavoro straordinario" di cui si compone il "salario accessorio"; ne discende che il danno complessivo doveva ritenersi equitativamente determinabile, per la Sezione territoriale, nella misura di euro 93.000,00.

Tenendo, infine, conto del contributo causale alla determinazione del danno da porre a carico di soggetti non convenuti in giudizio dal P.R., la Sezione rideterminava

ulteriormente l'ammontare del danno, imputabile ai restanti convenuti, ripartito nella misura sopra esposta.

Avverso la sentenza si gravano gli odierni appellanti deducendo i seguenti motivi:

appello sig.ra MARCELLA ZAPPATERRA:

insussistenza del fatto dannoso, alla luce dell'art. 90, commi 2 e 3 d. lgs 267/2000, stante la previsione, a beneficio del capo di gabinetto, di un unico emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio previsto dal CCNL, senza alcun "tetto di spesa" a cui avrebbe dovuto essere assoggettata la quantificazione di tale emolumento unico;

in subordine, insussistenza del nesso causale tra fatto addebitato ed evento, atteso che l'atto presidenziale era stato sottoposto ai pareri tecnico e contabile nonché trasfuso nella deliberazione di giunta;

assenza di colpa grave, stante l'incontestabile curriculum vitae del capo di gabinetto rispettoso dei dettami di cui all'art. 90 d. lgs 267/2000, come poi corretto dal d.l. 90/2014 che ha introdotto, con norma interpretativa, un comma 3 bis al menzionato articolo, a dimostrazione della non chiara individuabilità degli ambiti applicativi della disposizione.

In subordine illegittimità della sentenza laddove identifica, attraverso calcoli assai opinabili e non condivisibili, sia il *quantum* dannoso, sia la ripartizione dello stesso, con particolare riguardo allo "sconto" della quota di danno attribuita al segretario generale e alla responsabile del settore risorse umane, che va rideterminata in incremento, atteso che i successori non hanno mai assunto atti confermativi dell'emolumento unico contestato e atteso che non ha tenuto conto delle annualità 2012 e 2013.

Appello BELLINI GIORGIO E ALTRI:

Motivazione illogica, erronea e contraddittoria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 90, 3c. T.U.E.L., violazione dell'art. 36 della Costituzione, del principio base della retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro e dell'art. 52 d. lgs 165/2000. La sentenza, infatti, riconosce, da un lato, la peculiarità ed importanza delle funzioni del capo di gabinetto, ma, dall'altra, afferma poi che l'emolumento non poteva superare la media dei trattamenti accessori della categoria C, con un ragionamento che "svuota" di significato il 3^o comma dell'art. 90, non a caso emendato dal comma 3 bis della l. 90/2014, considerato poi che l'emolumento unico è sostitutivo del salario accessorio.

Errata valutazione, sotto il profilo soggettivo e del nesso causale, delle responsabilità degli organi politici, stante la buona fede dei membri della giunta, che precisano di aver "preso atto" che l'incarico era stato comunque affidato dal Presidente della provincia, che aveva previamente valutato la congruità dell'emolumento in questione. Peraltro l'emolumento approvato, pari a 47.309,47 € l'anno era di poco superiore all'indennità di posizione dirigenziale (pari a 44.013,47 €), mentre la retribuzione lorda mensile era inferiore a quella di un dirigente, stanti anche i pareri degli organi tecnici.

Manifesta erroneità del computo dell'importo del risarcimento del danno imputato ai componenti della giunta con violazione dei criteri in materia di responsabilità, nonché manifesta erroneità dei calcoli operati ai fini del danno erariale imputato ai membri della giunta atteso che alla presidente è stato attribuito un quantum pari a 17.050 € e ai membri della Giunta un quantum pari a 11.367 € e lo stesso dicasi per il danno addebitato al segretario generale e alla responsabile risorse umane.

Appello ADORNI MARIA GRAZIA:

Erroneità e carenza motivazionale in ordine alla considerazione del ruolo, del tutto marginale ed endoprocedimentale, svolto dalla dott.ssa Adorni, anche ai sensi del'art. 49 del TUEL.

Erroneità della sentenza quanto alla statuizione sull'incongruità dell'emolumento unico.

In via subordinata e in opposizione a quanto richiesto dai membri della giunta, chiede che venga confermata la sentenza di primo grado e rigettato sul punto l'appello degli stessi.

Con successivo appello (n. 48153) la dott.ssa ADORNI, riproponendo i primi due motivi di gravame, chiede che venga confermata, in subordine, la sentenza di primo grado relativamente al quantum risarcitorio alla stessa assegnato, in contestazione dei motivi adottati dal Presidente della Provincia sig.ra ZAPATERRA.

Appello NARDELLA ANGELO:

Erroneità e/o carenza motivazionale in relazione al ruolo concretamente svolto dal Dott. NARDELLA nella vicenda.

Invero, la misura dell'emolumento in questione era stata vagliata già dal responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e dall'Ufficio Ragioneria, di tal che il segretario generale aveva fatto legittimo affidamento sui pareri di questi ultimi, non senza considerare che le verifiche giuridico - amministrative di sua competenza avevano dato tutte esito positivo. Quanto alle prospettazioni giuridiche relative alla liceità e legittimità dell'emolumento, le argomentazioni appaiono sovrapponibili, sul punto, a quelle sommariamente già esposte in capo agli altri appellanti.

Erroneità e/o carenza motivazionale in ordine al nesso causale tra condotta del dr

NARDELLA e preteso danno erariale, facendo .l'appellante presente che la determinazione dell'emolumento venne ampiamente discussa in consiglio e confermata sia dai membri della giunta sia dai consiglieri dell'opposizione (meno uno). Ne deriva che, anche ove vi fosse stato parere contrario del NARDELLA, l'emolumento sarebbe stato comunque corrisposto.

Violazione e falsa applicazione del menzionato art. 90, come sopra già esposta.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, chiede anche il dr NARDELLA che venga confermata la sentenza quanto meno con riferimento alla sua condanna, con reiezione sul punto del motivo di appello interposto dalla sig.ra ZAPPATERRA.

Appello incidentale del P.R. presso la Sezione Emilia Romagna.

Motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla prima posta di danno, relativa all'inquadramento professionale in categoria "C"; omesso esame della specifica contestazione inerente alla coerenza tra detto inquadramento e il contenuto delle funzioni assegnate al capo di gabinetto.

La sentenza è contraddittoria, in particolare, laddove ritiene pienamente operativo, da un lato, il rinvio di cui all'art. 90 solo in relazione al trattamento economico accessorio (emolumento unico o indennità di staff), ma non all'inquadramento giuridico, in particolare alla non corrispondenza delle prestazioni professionali con il sistema di classificazione professionale di cui al C.C.N.L. Inoltre, il regolamento interno della Provincia di Ferrara (art. 9), rimandava alla normativa ordinaria ma è stato completamente obliterato dalla sentenza.

Illegittimità della sentenza in relazione all' "emolumento unico", nella parte in cui applica una irragionevole riduzione del quantum, da oltre 141 mila euro a 97.277,69

oltre un ulteriore quid pluris del 30% per "lavoro straordinario" che appare irragionevole.

Il P.R. ritiene poi infondato l'appello principale, appena si consideri che il compenso "sostitutivo" di cui al 3[^] comma dell'art. 90 del T.U.E.L. è comprensivo delle varie voci che comprendono la retribuzione accessoria, ma non certo aggiuntivo ad esse.

Pure il richiamo alla sopravvenuta disposizione di cui al comma 3 bis dell'art. 90, introdotto dall'art. 11 del d.l. 90/2014 (convertito nella l. 112/2014), non è interpretativo e non ha efficacia retroattiva.

Per tali motivi, il P.R. chiede che questa Sezione condanni gli originari convenuti alla complessiva somma di € 226.070,99 nelle misura percentuali di cui all'atto di citazione.

Con successive memorie l'appellante principale e gli appellanti incidentali hanno controdedotto anche con riferimento all'appello incidentale del P.R.

In particolare, la sig. ra ZAPPATERRA, Presidente della provincia di Ferrara all'epoca dei fatti, con memoria depositata il 3.11.2016, ha, da un lato, contestato le motivazioni addotte dal P.R. contenute nel menzionato appello incidentale, e, dall'altro, ha confutato anche le motivazioni addotte dai membri della giunta provinciale nella parte in cui hanno affermato che gli stessi si sarebbero limitati a ratificare la decisione già presa dal Presidente della provincia.

Anche BELLINI e altri, con memoria depositata il 4.11.2016, hanno contestato i motivi di appello incidentale interposti dal P.R., con particolare riguardo al carattere sostanzialmente interpretativo della sopravvenuta disposizione di cui al comma 3 b bis aggiunto all'art. 90 dal d.l. 90/2014, alla errata critica al c.d. "emolumento unico" ed

alla sua quantificazione, riportandosi per il resto al proprio atto di appello.

Ha contestato l'appello incidentale anche il dr NARDELLA, ribadendo la propria assoluta carenza di responsabilità erariale, la assoluta insussistenza del nesso causale tra il comportamento dallo stesso tenuto e il preteso danno erariale, riportandosi, per il resto, al proprio appello.

Con conclusioni depositate il 20.10.2016, il P.G., premettendo di condividere le osservazioni svolte dal P.R. nell'appello incidentale, ribadisce il carattere "sostitutivo" delle componenti di salario accessorio, l'infondatezza del motivo delle Controparti relativo al difetto di nesso causale ed alla asserita buona fede degli organi politici in presenza di conformi pareri degli organi tecnici e amministrativi dell'amministrazione nonché la inaccogliabilità dei motivi relativi alla pretesa erronea valutazione delle posizioni della dott.ssa ADORNI e del dr NARDELLA.

Nella odierna pubblica udienza le Parti hanno ribadito quanto già ampiamente esposto nei rispettivi atti scritti, ai quali si sono comunque tutte riportate.

DIRITTO

Gli appelli vanno riuniti in rito ex art. 335 cpc in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Ai fini di una matura decisione, non si reputa ultroneo fare un sintetico riferimento alla normativa relativa alla materia che ne occupa, come interpretata anche dal Giudice delle Leggi.

L'art. 90 TUEL (che riproduce sostanzialmente il precetto del secondo periodo dell'art. 51, comma 7, della Legge n.142/1990, nel testo modificato dalle leggi n.127/1997 e n.191/1998) reca la disciplina degli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'ente locale (uffici c.d. di staff) demandando, sul piano delle

fonti, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la possibilità di costituire tali strutture operative. Sul piano organizzativo è previsto che le medesime siano poste alle dirette dipendenze del sindaco (o del presidente della provincia), della giunta o degli assessori e svolgano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi che se ne avvalgono e, sul piano della consistenza organica, che siano costituite da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che a tali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Inoltre, con provvedimento motivato della Giunta, per il personale in discorso il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale (comma 3).

Da quanto sopra deriva, da un lato, la necessità che la figura del Capo di gabinetto non svolga funzioni gestionali (ma solo di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali) e, dall'altro, il carattere fiduciario della selezione del personale; peraltro, la presenza dell'elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell'ambito di un rapporto siffatto, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell'ambito della "macchina amministrativa" un collaboratore idoneo in ossequio al fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l'attività dell'Amministrazione.

L'art. 90 del D.L.vo n. 267/2000 ha stabilito, altresì, che: "Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali".

Ai fini delle assunzioni di cui trattasi, il possesso della laurea previsto dall'art. 90 del TUEL, nel contesto di una disciplina indubbiamente autonoma rispetto a quella contemplata nel successivo art. 110 dello stesso TUEL, richiama sì il contratto nazionale di lavoro ma solo per "il personale assunto" e, quindi, per una fase successiva a quella dell'assunzione.

Ciò, naturalmente, non comporta affatto che le assunzioni dall'esterno ex art. 90 del TUEL debbano essere lasciate al mero arbitrio degli amministratori, senza alcun vincolo di corrispondenza tra il trattamento economico di categoria D normativamente previsto e i requisiti minimi, culturali e professionali, atti a giustificare la corresponsione di quel trattamento anche in assenza della laurea.

Al riguardo particolare significato hanno le considerazioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.252 del 30 luglio 2009, per le quali: "Il riconoscimento agli amministratori pubblici..... di un certo grado di autonomia nella scelta dei propri collaboratori esterni (v. sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), non esime dal rispetto del canone di ragionevolezza e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione".

Ciò al fine di evitare che l'assunzione (sia pure a tempo determinato) di personale sfornito dei requisiti normalmente previsti per lo svolgimento di funzioni che è destinato ad esplicare determini l'inserimento nell'organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza (Corte Cost. sentenza n. 27 del 2008)

Ai fini della valutazione di questa seconda censura, occorre quindi verificare se gli appellanti abbiano o meno osservato, nell'assunzione dall'esterno della signora Paltrinieri (volta a sovrintendere alla struttura di supporto del Presidente della Provincia di Ferrara), canoni di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, verifica che va naturalmente effettuata avendo cura di mantenersi ai limiti esterni della discrezionalità amministrativa, senza invadere, quindi, lo stretto merito delle scelte operate dagli amministratori.

Ciò permetterà di analizzare, per respingerlo, il motivo di gravame del P.R. territoriale, nella parte in cui, avendo riguardo alla prima posta di danno, ritiene che la sentenza sia contraddittoria per aver fatto riferimento al menzionato art. 90 solo in relazione al c.d. emolumento accessorio ma non all'inquadramento giuridico, in particolare alla non corrispondenza delle prestazioni professionali con il sistema di classificazione professionale di cui al CCNL ed alla connessa necessità del possesso del titolo di laurea.

Invero, come fatto presente, anche nel corso della odierna pubblica udienza, dalla difesa di alcuni appellanti, il P.R. sembra avere "aggiustato il tiro" sul punto, (tra l'atto di citazione a l'atto di appello incidentale) non ritenendo più, in sede di gravame, dirimente il formale possesso o meno del titolo di laurea, ma, sotto un diverso ma convergente profilo, comunque illegittimo l'inquadramento della signora Paltrinieri e dannosa la conseguente corresponsione degli emolumenti, atteso che, ai fini dell'esercizio delle funzioni di capo di gabinetto di un ente locale complesso come la Provincia di Ferrara, sono presupposte, ex CCNL, attività caratterizzate da conoscenze pluri-specialistiche con un grado di esperienza pluriennale che richiedono una base teorica acquisibile con un diploma di laurea e in ogni caso non acquisite dal menzionato capo di gabinetto.

Il motivo di appello va, anche se così riformulato, in ogni caso respinto, posto che né la norma primaria qui più volte evocata (art. 90 d. lgs 267/2000), né il regolamento di organizzazione vigente *ratione temporis* all'epoca dei fatti esponevano, quale requisito imprescindibile per l'esercizio delle funzioni di capo di Gabinetto del menzionato ente locale, il possesso del titolo di laurea.

Viceversa, il carattere fiduciario della funzione, pur se ovviamente inquadrato nell'ambito dei più generali principi costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 97 e 98 della Costituzione), è stato mantenuto nella fattispecie, con la conseguente non interferenza delle funzioni di supporto al Presidente della Provincia di Ferrara, esercitate dal capo di gabinetto, con l'attività squisitamente gestionale dei dirigenti per i quali si assume quale necessario requisito soggettivo il possesso del titolo di laurea.

Del resto, la non necessarietà del possesso del titolo di laurea per la funzione "de qua" è stata, successivamente ai fatti di causa, esplicitamente confermata dall'art. 11, comma 4, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito (al seguente comma 3-bis) che "Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale".

Infine, il curriculum vitae della signora Paltrinieri non può ritenersi incongruo o/e incompatibile con le funzioni dalla stessa in concreto esercitate.

Va quindi confermata, in relazione alla prima posta di danno, la statuizione assolutoria della Sezione Emilia Romagna di questa Corte e, conseguentemente, va rigettato il motivo di appello interposto sul punto dalla Procura Regionale

territorialmente competente.

Analizzando la residuale seconda posta di danno, il Collegio osserva anzitutto che va tenuta ferma e confermata la complessiva quantificazione stabilita dalla sentenza gravata.

Invero, dalla lettura degli atti, appare evidente che il salario accessorio medio dei livelli, disciplinato dal CCNL del comparto Regioni ed enti locali, era, all'epoca dei fatti, significativamente inferiore a quello in concreto corrisposto al Capo di Gabinetto; sussisteva dunque nella specie un danno erariale pari alla differenza tra il quantum riconosciuto dalla Giunta provinciale alla signora Paltrinieri (141.257,92 euro) e la somma della retribuzione a titolo di salario accessorio base di area C1 attribuibile al personale più elevato in grado nell'ambito dei livelli (43.960,23) ricavabile per tabulas dalle tabelle di determinazione di detto salario accessorio nei diversi esercizi in cui la signora Paltrinieri prestò servizio presso il gabinetto del Presidente della Provincia, opportunamente "scontato" dalla Sezione territoriale fino alla misura finale di 89.752,00 euro.

Ne deriva che, anche su questo punto, deve essere respinto il motivo di appello interposto dalla Procura regionale territoriale.

Tuttavia, il danno così quantificato va ripartito in misura diversa da quella stabilita dalla Sezione Emilia Romagna di questa Corte.

Sul punto, i motivi di appello interposti dai membri della Giunta provinciale e dal Presidente della Provincia di Ferrara sono da accogliere nella parte in cui contestano la inadeguata ripartizione del danno a carico del responsabile dell'ufficio risorse umane, dott.ssa Adorni, e del segretario provinciale, dott. Nardella, le cui rispettive quote di danno andranno rideterminate nella maggiore misura che si esporrà.

Viceversa, il correlato motivo di appello che, da quanto sopra, fa derivare, per i membri della Giunta provinciale e per il Presidente della Provincia, una conseguente diminuzione del quantum debeatur posto a loro carico da parte della Sezione territoriale, va accolto limitatamente ai soli membri della Giunta, mentre va risolutamente respinto con riferimento al Presidente della Giunta Provinciale.

A tali determinazioni il Collegio giunge alla luce delle motivazioni che seguono.

Quanto alla Presidente della Provincia, occorre rilevare che del tutto irragionevole ed inescusabile si rivela la sua condotta con riferimento all'attribuzione al Capo di Gabinetto, (nominato, non lo si dimentichi, *intuitu personae* da parte della stessa presidente), di un trattamento retributivo eccessivo ed ingiustificato, cui indubitabilmente la stessa ha dato la stura instaurando il relativo procedimento amministrativo e fissando la misura del correlativo compenso da liquidare, senza avvertire, come avrebbe invece dovuto, la necessità di effettuare una più seria ed adeguata ponderazione della congruenza di tale trattamento retributivo (rispetto al correlato corredo curriculare presentato dalla menzionata signora Paltrinieri) a seguito di una rigorosa istruttoria, non percependo con inescusabile negligenza la contrarietà alla legge ed ai regolamenti o alle norme contrattuali cui le norme rinviano per la disciplina del rapporto di lavoro e, in particolare, del trattamento economico.

Ciò in considerazione del ruolo di vertice politico ricoperto dalla appellante ZAPPATERRA all'interno della struttura amministrativa, chiamata all'espletamento di rilevanti funzioni pubbliche su cui gravano, pertanto, particolari obblighi connessi a tali funzioni, esercitate nel pubblico interesse, le quali rinvergono sicuro ancoraggio normativo nel combinato disposto degli artt. 93, co. 1, e 50 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Sul punto, corre l'obbligo di motivare in ordine al richiamo, da ultimo operato anche in sede di pubblica udienza dal Difensore dell'appellante ZAPPATERRA, a quanto stabilito nella pronuncia della Sez. I Centr. n. 107/2015 che, riformando la sentenza di primo grado n. 282/2001 resa dalla Sez. Giur. Toscana, ha assolto il Presidente della Provincia di Firenze dall'ipotesi di responsabilità ascrittagli per presunto danno erariale in una vicenda che registrava la nomina di componenti addetti dalla sua segreteria privi dei requisiti soggettivi richiesti, per assenza dell'elemento psicologico in quanto ritenuto "non addetto ai lavori".

A prescindere dall'assenza di qualsiasi efficacia giuridicamente vincolante di quella pronuncia discendente dall'efficacia del giudicato in un giudizio reso inter alios, il Collegio ritiene che le due vicende non siano affatto speculari od omogenee, sotto il profilo della valutazione del grado della colpa dei soggetti coinvolti, giacché in quel giudizio i provvedimenti di nomina sono stati assunti – come rilevato da quella Corte – sulla scorta di un articolata sequenza del procedimento amministrativo assistito da ben quattro pareri espressi in modo conforme e dalla completa istruttoria amministrativa curata dall'entourage della struttura, con ampia documentazione corredata da sufficienti ed apparenti garanzie da indurre ad una valutazione generale di legittimità dei provvedimenti in fase di perfezionamento, tali da essere di difficile percezione.

Nel presente caso, di contro, avendo il presidente della Provincia scelto il proprio Capo di gabinetto intuitu personae, avendone previamente valutato il relativo curriculum vitae, avendo avallato la congruità dell'emolumento poi corrisposto, e, in una parola, seguito passo dopo passo l'intero iter procedimentale che ha portato al danno di cui qui si discute, il suo contributo causale alla determinazione dell'evento dannoso deve essere rideterminato nella maggiore misura del 60% dello stesso, pari

ad euro 53.851. Ciò anche alla luce delle considerazioni addotte, da ultimo in sede di pubblica udienza, da parte della Difesa dei membri della Giunta che, con riferimento all'apporto causale del Presidente della Provincia, hanno sottolineato la loro "presa d'atto" (in sede di deliberazione) di quanto previamente valutato dal Presidente stesso con riferimento alla congruità dell'emolumento in questione.

Il Presidente della Provincia è, effettivamente, responsabile e capo dell'amministrazione, di cui è rappresentante, attributario del compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, oltre ad esercitare tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Di carente efficacia esimente è da ritenersi il tentativo della Difesa della Presidente inteso a traslare la responsabilità da illecito amministrativo sulla componente c.d. tecnico-amministrativa, vale a dire sui competenti funzionari e dirigenti provinciali, in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-ter della L. n. 20/1994 e s.m. e i. che recita: "Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione" (c.d. "esimente politica").

Tale esimente non può trovare applicazione nella fattispecie in quanto emerge de plano che il provvedimento di nomina e di determinazione del compenso, che ha dato luogo alla conseguente determinazione e alla stipula del relativo contratto è stato, per l'appunto, curato e seguito dal Presidente stesso, e su di esso si sono successivamente pronunciati (certo, per avallarlo) i soggetti qui esaminati.

Non appare, invece, commisurato al reale contributo alla verifica dell'evento dannoso il quantum risarcitorio attribuito ai membri della Giunta (complessivamente pari, sommandone le rispettive partizioni, a circa l'80%), atteso che il comportamento dannoso si è concretizzato, in buona sostanza, nel voto favorevole dagli stessi espresso in occasione della seduta del 9.7.2009.

E' pur vero che l'ammontare dell'importo concretamente attribuito al Capo di gabinetto avrebbe dovuto spingere ciascun membro della Giunta ad analizzarne più approfonditamente la ratio, tanto che, se fosse stato espletato un semplice quanto doveroso approfondimento istruttorio sarebbe certamente emerso che la retribuzione complessiva attribuita alla Paltrinieri andava a collocarsi in una categoria stipendiale elevata e in una posizione economica di vertice, non consona ad una siffatta funzione, non potendo assurgere ad efficacia esimente di responsabilità, ma solo attenuante rispetto alla quantificazione dannosa attribuibile, il parere espresso dagli organi amministrativi e l'istruttoria effettuata dal presidente della provincia.

A supporto della attenuazione quantitativa del danno a carico degli assessori, vale la già esposta considerazione (i cui profili di inescusabile trascuratezza non meritano di essere approfonditi, essendo evidenti *ictu oculi*) dell'aver prestato superficiale fiducia ed affidamento nel dossier già elaborato dal Presidente ZAPPATERRA, in occasione della (sola e unica) riunione del 9.7.2009, e di aver prestato ad essa prona acquiescenza, di tal che l'incidenza procedimentale della delibera è da porsi "a valle" di un iter procedimentale già illegittimo che essi, alla fine, hanno contribuito a consolidare definitivamente.

Conclusivamente, il danno complessivo da attribuire ai membri della giunta va rideterminato nella più ridotta misura del 20% di € 89.752, pari a € 17.950, da dividere pro quota tra i convenuti in primo grado, BELLINI GIORGIO, BELLOTTI

DAVIDE, FERRI CATERINA, FIORILLO MASSIMILIANO, NARDINI DAVIDE, ZANNI TONINO, nella misura di € 2.991 a testa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il comportamento gravemente colposo degli Assessori che hanno deliberato all'unanimità dei presenti emerge in tutta la sua chiarezza laddove si consideri che l'art. 90, terzo comma, TUEL, demanda proprio alla Giunta la competenza ad attribuire il trattamento accessorio, dando a detto organo la valutazione dei presupposti per la sua concessione e la quantificazione complessiva. La mancanza della delibazione di detti elementi, e la prona accettazione della quantificazione operata dal presidente della provincia, conferma la carenza di ogni valutazione da parte dell'organo collegiale.

Quanto al segretario generale, l'art. 97 del TUEL stabilisce che "1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98. 2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ... 4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'articolo 49 , in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o

conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”.

Orbene, sia dalla analisi della normativa sopra esposta, sia alla luce del concreto dipanarsi della fattispecie, si rileva che il Segretario generale, dr NARDELLA ANGELO, con il proprio parere favorevole di conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, allegato alla delibera, ha concorso in maniera più significativa di quanto ritenuto in sede di prime cure alla verifica dell'evento dannoso, di tal che il suo contributo causale va rideterminato nella più ampia misura del 10% del quantum risarcitorio, pari ad € 8.975.

Egli, infatti, nonostante i precipui doveri di garanzia della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale ex art. 97 del citato TUEL, compendiati nel ridetto parere di conformità, assumeva nella fattispecie un comportamento passivo e inerte che avvalorava la legittimità della decisione in corso di adozione, e offriva alla Giunta una copertura tecnica per giustificare scelte amministrative contrarie al principio di legalità e buona amministrazione.

Di nessuna efficacia esimente è la indimostrata ed apodittica affermazione dell'interessato secondo cui la determinazione dell'emolumento venne ampiamente discussa in consiglio e confermata sia dai membri della giunta sia dai consiglieri dell'opposizione (meno uno), derivandone, a suo avviso che, anche ove vi fosse stato un suo parere contrario, l'emolumento sarebbe stato comunque corrisposto.

Tale affermazione non solo non ha alcuna verifica controfattuale, ma, al contrario, rafforza l'idea secondo cui la presenza di un doveroso parere contrario da parte del Segretario generale avrebbe potuto indurre gli organi decidenti ad una più attenta ponderazione della delibera, anziché ad una piana accettazione e conferma.

Mutatis mutandis, il Collegio ritiene, in aderenza allo specifico motivo di appello

interposto sul punto sia dal Presidente della Provincia sia dagli assessori, che anche il contributo causale alla verifica dell'evento dannoso da parte della dott.ssa MARIA GRAZIA ADORNI, responsabile del settore Risorse Umane del menzionato ente locale, vada quantificato in misura maggiore rispetto a quanto statuito in prime cure, per le ragioni che seguono.

L'art. 49 TUEL all'epoca vigente stabiliva che: "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi."

Orbene, alla luce di quanto sopra, non può accedersi al motivo di appello dell'interessata, secondo cui il suo ruolo nella vicenda fosse da ritenersi marginale, endoprocedimentale ed in ogni caso non causativo, di per sé, di alcun danno erariale.

A ciò contrasta, in primo luogo, la specifica previsione normativa appena enunciata, che disciplina una responsabilità amministrativa dei responsabili del settore che, quindi, non è ritenuta marginale dallo stesso Legislatore.

In secondo luogo, nella specifica fattispecie, appare evidente come detto parere di regolarità tecnica non si sia affatto configurato quale mera apposizione di una sorta di "clausola di stile", ma avrebbe dovuto conseguire ad una puntuale verifica degli argomenti che si erano posti in discussione, nonché della loro intrinseca correttezza

giuridica, che andava al di là del semplice deliberato per investire le possibili conseguenze legali della loro approvazione; l'aver espresso il parere favorevole da parte della dott.ssa ADORNI certamente ha determinato il concorrere della sua responsabilità a quella degli altri odierni appellanti, proprio in virtù delle sue cognizioni tecniche di organo deputato alla gestione del personale.

Anche per la dott.ssa ADORNI, conclusivamente, deve ritenersi congrua la determinazione di un *quantum* risarcitorio corrispondente al 10% del danno complessivo, pari ad € 8.975,00.

Conclusivamente, l'appello del P.R. va integralmente respinto; vanno integralmente respinti anche gli appelli dei signori NARDELLA e ADORNI; gli appelli della sig.ra ZAPPATERRA nonché di BELLINI e altri vanno accolti con riferimento alla diversa ripartizione del danno con maggior carico percentuale a danno dei signori NARDELLA e ADORNI; l'appello di BELLINI e altri va accolto parzialmente con riferimento al proprio carico risarcitorio.

La ripartizione del danno arrecato alle Finanze della Provincia di Ferrara, pari a € 89.752,00, va attribuito nella misura del 60% a carico della sig.ra MARCELLA ZAPPATERRA (per € 53.851,00), del 20% complessivo a carico dei membri della giunta provinciale (per € 17.950,00), da dividere pro quota tra i convenuti in primo grado, BELLINI GIORGIO, BELLOTTI DAVIDE, FERRI CATERINA, FIORILLO MASSIMILIANO, NARDINI DAVIDE, ZANNI TONINO, nella misura di € 2.991,00 a testa e, infine, nella misura del 10% a testa, pari ad € 8.975,00 ciascuno, da porre a carico dei signori MARIA GRAZIA ADORNI e ANGELO NARDELLA.

Ogni ulteriore motivo non espressamente argomentato ed affrontato deve ritenersi assorbito e in ogni caso respinto.

Non essendosi verificata alcuna assoluzione nel merito, le spese seguono la soccombenza reale e vengono determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Sezione Terza di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione reietta, previa riunione in rito degli appelli avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna n. 92/14/R:

rigetta l'appello n. 48276, proposto dal Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale Emilia Romagna di questa Corte;

rigetta gli appelli n. 48150 e 48153, proposti dalla signora MARIA GRAZIA ADORNI, e n. 48388, proposto dal signor ANGELO NARDELLA;

accoglie, quanto alla diversa ripartizione del *quantum* risarcitorio tra i convenuti in primo grado, gli appelli n. 47970 (appello principale), proposto dalla signora ZAPPATERRA MARCELLA e n. 48040, proposto dai signori MASSIMILIANO FIORILLO, GIORGIO BELLINI, DAVIDE BELLOTTI, CATERINA FERRI, DAVIDE NARDINI e TONINO ZANNI, con specifico riferimento al maggior contributo causale alla verifica del danno da parte dei signori MARIA GRAZIA ADORNI e ANGELO NARDELLA;

accoglie parzialmente l'appello n. 48040 sopra specificato con riferimento alla minore quantificazione del danno da ascrivere ai signori MASSIMILIANO FIORILLO, GIORGIO BELLINI, DAVIDE BELLOTTI, CATERINA FERRI, DAVIDE NARDINI e TONINO ZANNI;

per l'effetto:

condanna la signora MARCELLA ZAPPATERRA al risarcimento del danno arrecato alla Provincia di Ferrara, nella misura di € 53.851,00, corrispondente al 60% del danno complessivamente arrecato (pari a € 89.752,00);

condanna i signori MASSIMILIANO FIORILLO, GIORGIO BELLINI, DAVIDE BELLOTTI, CATERINA FERRI, DAVIDE NARDINI e TONINO ZANNI, al risarcimento a favore del medesimo ente locale, della complessiva somma di € 17.950,00 (corrispondente al 20% del danno complessivamente arrecato), da dividere pro quota tra i convenuti in primo grado, BELLINI GIORGIO, BELLOTTI DAVIDE, FERRI CATERINA, FIORILLO MASSIMILIANO, NARDINI DAVIDE, ZANNI TONINO, nella misura di € 2.991,00 a testa;

condanna il signor ANGELO NARDELLA a risarcire a favore del medesimo ente locale la somma di € 8.975,00, corrispondente al 10% del danno complessivamente arrecato;

condanna la signora MARIA GRAZIA ADORNI a risarcire a favore del medesimo ente locale la somma di € 8.975,00, corrispondente al 10% del danno complessivamente arrecato;

le spese seguono la soccombenza reale e vengono determinate in euro 288,00 (duecentoottantotto)

Manda alle segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2016.

IL RELATORE IL PRESIDENTE

(F.to Antonio Galeota) (F.to Angelo Canale)

Depositata in Segreteria il 15 Marzo 2017

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella